



CIRCOLARE N. 01/2022

Campitello, 1° giugno 2022

Spett. Clienti

Loro sedi

FATTURAZIONE ELETTRONICA FORFETTARI

A partire dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo dell'emissione in formato elettronico delle fatture anche per i soggetti nel regime agevolato (cosiddetto Regime forfettario) previsto dalla legge 190/2014. Stessa obbligo anche per chi ancora applica il "Regime dei minimi" e per le associazioni sportive.

Rimango esclusi dalla previsione normativa della fatturazione elettronica i forfettari che nel 2021 hanno ricavi/compensi inferiori a € 25.000,00 (si tratta degli importi incassati e non fatturati); questo limite è ragguagliato ad anno e ciò vuol dire che se l'attività è stata avviata il 1° ottobre 2021, è necessario rapportare i 25.000,00 ai giorni di apertura, e quindi nel caso specifico che comportano un limite massimo di € 6.301. Poi dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti business saranno obbligati alla fatturazione elettronica. Se la partita IVA è stata aperta nel 2022 si ritiene che, non avendo un termine di riferimento dell'anno precedente, non scatti l'obbligo di fatturazione elettronica.

Da un punto di vista sostanziale il soggetto in regime forfettario continuerà a non applicare l'IVA né, in caso di professionista o agente, la ritenuta d'acconto e proseguirà con la numerazione (ad esempio se l'ultima fattura analogica emessa è la n. 14 del 30.06.22 verrà emessa la fattura n. 15 in formato elettronico). Nel corpo della fattura dovrà essere inserita la frase che permette di agire in regime forfettario ovvero *"operazione senza applicazione dell'IVA effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014"* - anche se la maggior parte dei software la riportano già in automatico. Per quanto riguarda la marca da bollo non dovrà più essere acquistata in tabaccheria per poi applicarla sulla fattura cartacea, ma verrà indicata nella fattura elettronica e successivamente pagata su base trimestrale tramite il modello F24.

Da un punto di vista delle informazioni necessarie per l'emissione di una corretta fattura elettronica si segnala che il regime fiscale è codificato con il codice RF19 ed il codice natura per le operazioni interne (cioè in Italia) è il codice N2.2. - operazioni non soggette, mentre nel caso di prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri il codice natura sarà N2.1 - operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7 sentirsi del dopo 633/72.

Rimangono esclusi da obbligo di fatturazione elettronica (così come avviene anche per i soggetti diversi dai forfettari) gli operatori sanitari.

Per ulteriori informazioni e per istruzioni circa il software della TEAMSYSTEM – Fatture In Cloud e collegato al nostro Studio, potete rivolgervi al dott. Enrico Salardi al numero 0376-96445



ESTEROMETRO – FINE DI UN OBBLIGO (INIZIO DI UN ALTRO)

Come noto l'esterometro è la comunicazione trimestrale con la quale vengono comunicate all'agenzia delle entrate le operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 viene meno questo obbligo, ma sarà necessario trasmettere allo SDI (sistema di interscambio) i dati delle singole operazioni tramite il formato xml. Quindi di fatto sparisce un obbligo (quello dell'esterometro) ma in realtà la registrazione di queste fatture diventa più complessa. Sono escluse da questa nuova comunicazione per singola fattura, solamente le operazioni già inserite in una fattura elettronica così come le operazioni poste in essere con Paesi Extra Ue e documentati da dichiarazione doganale (sia import che export).

Dal lato attivo e quindi per quanto riguarda le fatture emesse basterà emettere la fattura elettronica indicando nel codice destinatario XXXXXXXX

Più complessa invece sarà la gestione del ciclo passivo. Al ricevimento di una fattura da un soggetto estero sarà necessario convertire in formato xml la fattura estera ricevuta ed inviare allo SDI l'integrazione o l'autofattura (a seconda dei casi) in formato xml. Questa operazione è da effettuare entro il 15 del mese successivi a quello di ricevimento della fattura.

OBBLIGO POS DAL 1° LUGLIO 2022

A meno di nuovi rinvii, scattano dal 1° luglio 2022 le sanzioni nel caso in cui commercianti o professionisti si rifiutino di accettare il pagamento da parte dei propri clienti tramite POS. La sanzione prevede il pagamento dell'importo fisso di € 30,00 per ciascuna transazione e l'importo variabile pari al 4% dell'importo della transazione (i due importi sono cumulati). L'accertamento delle sanzioni avverrà a cura della polizia giudiziaria e l'autorità competente è il Prefetto del territorio ove avviene l'infrazione.

**Studio Salardi S.r.l. Stp
Dott.ssa Giorgia Salardi**